



CAMERA PENALE DI CHIETI

“Carlo De Virgiliis”

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

“In realtà l'avvocatura risponde ad un interesse essenzialmente pubblico, altrettanto importante quanto quello a cui risponde la magistratura: giudici e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione”.

Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato.

Sicuramente in tanti avremo letto l'appassionato documento del 20 aprile scorso, pubblicato dalla Camera Penale di Trieste sul sito dell'Unione.

I Colleghi hanno ripreso il contenuto dell'iniziale progetto della nostra Carta fondamentale, in cui uno degli articoli recitava: *«quando i pubblici poteri violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è un diritto e un dovere del cittadino»*. L'articolo non fu approvato, ma –ricordano giustamente i colleghi- questa frase rimane un monito fondamentale in uno Stato di diritto.

Ebbene, siamo arrivati oggi esattamente al punto in cui i poteri pubblici si accingono a violare i diritti garantiti dalla Costituzione; è in dirittura d'arrivo la sciagurata legge di conversione che introduce l'udienza penale da remoto, secondo le seguenti previsioni: *«dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle Parti...»*.

In buona sostanza, Colleghi, stando alla previsione legislativa, si lascia ai capi dei singoli Uffici Giudiziari il potere di statuire che la necessità di riprendere l'esercizio della funzione giurisdizionale sia conciliata con l'altrettanto pressante necessità di tutela della salute pubblica mediante udienze tenute tramite collegamento *internet*, con giudici, pubblici ministeri, avvocati ed ulteriori soggetti, allocati ciascuno dinanzi alla propria postazione, a casa, in studio, etc.

Partiamo allora dalla salute pubblica: mentre da noi il legislatore adopera questa indiscutibile esigenza per sottrarre ai cittadini i diritti costituzionali, altrove si allestiscono le aule con schermi separatori in *plexiglass*, come sta accadendo in Germania, dove proprio nella giornata di ieri sono iniziate le udienze di un importante processo. La foto qui sotto ne dà testimonianza.





CAMERA PENALE DI CHIETI

“Carlo De Virgiliis”

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

E parliamo ancora di rischio COVID: mentre altrove l'avvocato e l'imputato hanno lo stesso diritto alla salute del giudice e del pubblico ministero, da noi non sarà così, perché –sempre stando al tenore del *novum* legislativo- «i difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore», con una disposizione che riesce, in un colpo solo, a cumulare in noi difensori l'incongruo ruolo di cancelliere con l'indiscutibile rischio, per noi e per il nostro assistito, di una vicinanza coatta davanti alla medesima postazione all'interno dello studio legale. E' appena il caso di aggiungere che ovviamente, a fronte del testo legislativo, la stessa sorte attende il difensore di parte civile e la vittima del reato, tutti costretti a partecipare assieme, dinanzi ad un'unica postazione, alla metafisica udienza da remoto.

Ma vale la pena di andare oltre e di passare, appunto, ai diritti della difesa e al giusto processo che credevamo assicurati dalla nostra Costituzione.

Da dietro uno schermo dovremo pronunziare le nostre arringhe o argomentare le nostre eccezioni; col fragile e traballante ausilio di un collegamento che s'interrompe con inquietante frequenza (come abbiamo avuto modo tutti di sperimentare in questi giorni di partecipazione ai convegni con modalità c.d. *webinar*) dovremo esaminare e controesaminare periti, consulenti tecnici, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ma, beninteso -precisa il nuovo prodotto legislativo- non i testimoni, come se le dichiarazioni di periti, consulenti e polizia giudiziaria fossero un *quid minus* e non una prova a tutti gli effetti; come se, in base a canoni scientifici che il diritto non può trascurare, non sapessimo tutti che l'immediatezza, l'oralità e il contraddittorio da remoto saranno una mera finzione, con una radicale alterazione di ogni intervento comunicativo/argomentativo, praticando una decontestualizzazione che incentiva minor senso di responsabilità, rendendo più semplice la menzogna, per l'assenza di pressione istituzionale e infine impedendo, al giudice e alle parti, di leggere la comunicazione non verbale del dichiarante, nonostante essa contenga aspetti indiziari assolutamente rilevanti.

Ma ancora: posto che la digitalizzazione degli atti del processo penale è ancora un miraggio nella maggior parte degli uffici giudiziari, come avremo accesso ai fascicoli, a quello delle indagini come a quello del dibattimento? La legge tace su questo, ovviamente, come se il diritto alla conoscenza degli atti non fosse una parte essenziale del diritto di difesa.

E sempre a proposito di fascicoli: nei giudizi collegiali il fascicolo sarà nelle mani del solo relatore; dunque dobbiamo accettare implicitamente che il giudizio collegiale diventi *de facto* e *de iure* un'altra finzione scenica? E poi: chi trascriverà queste folli istruttorie dibattimentali e con quali modalità?

Le domande potrebbero continuare, perché la legge in gestazione stabilisce non solo che la scelta sul se procedere o no da remoto sia affidata ai capi degli uffici giudiziari, ma perfino che ad essi sarà affidato il compito di garantire che lo svolgimento dell'udienza avvenga «con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle Parti», disposizione questa con cui si cede nelle mani della magistratura il compito di stabilire in concreto le regole processuali con cui dovrà avverarsi il contraddittorio, nonostante nella nostra Costituzione stia scritto che il giusto processo debba essere disciplinato solo ed esclusivamente con legge!

In un colpo solo, il processo da remoto farà strame di contraddittorio effettivo, oralità, immediatezza, diritto ad esaminare e controesaminare, diritto alla partecipazione, diritto a che le regole del processo siano stabilite per legge, insomma dell'intero giusto processo costituzionale, in base al provocatorio assunto da cui siamo partiti: da noi il Covid si combatte togliendo ai cittadini i diritti costituzionali; altrove si aggiungono schermi di plexiglass.

Nella serata di ieri, l'UCPI ha chiamato tutte le Camere penali territoriali alle necessarie iniziative contro il disegno di liquidazione dei fondamenti democratici del processo penale e –aggiungiamo noi- delle componenti essenziali dello Stato di Diritto.



CAMERA PENALE DI CHIETI

“Carlo De Virgiliis”

aderente all’Unione Camere Penali Italiane

Qualora anche sul nostro territorio dovesse decidersi di aderire a questo disegno, smaterializzando il processo penale, invitiamo sin d’ora i Colleghi a sollevare questione di nullità in ogni singola udienza e su ogni singolo aspetto, per violazione del diritto di difesa e del giusto processo; chiarendo, con dovizia di spiegazioni, come e perché tutto questo rappresenti una gravissima violazione dei diritti degli imputati come delle vittime, foss’anche per 30 o 40 minuti di discussione, che dovranno essere rigorosamente trascritti e inseriti quale parte integrante del verbale ex art. 482 c.p.p. e sollevando contestualmente questione di legittimità costituzionale; il tutto con apposite argomentazioni che saranno messe a disposizione di tutti da questa Camera Penale, ma certamente anche dall’Unione Nazionale.

E questo perché il nostro ruolo, il ruolo dell’avvocato difensore, non è di inutile orpello, ma quello di una nobilissima funzione costituzionale e perché –vogliamo ricordarlo ancora una volta- quando i poteri pubblici violano le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è un diritto e un dovere del cittadino, tanto più dell’avvocato penalista.

Chieti, 24 aprile 2020

La Camera Penale di Chieti

Il Presidente

Italo Colaneri